Causa T-135/96

Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) contro Consiglio dell'Unione europea

«Accordo sulla politica sociale — Annullamento di una direttiva — Ricevibilità — Status delle parti sociali nel processo d'adozione della direttiva — Rappresentatività delle parti sociali»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 17 giugno 1998 ..... II - 2338

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva che attua l'accordo quadro sul congedo parentale — Carattere normativo — Ricorso di un'associazione che rappresenta e difende a livello europeo gli interessi delle piccole e medie imprese — Irricevibilità*

   (Trattato CE, artt. 173, quarto comma, e 189; accordo sulla politica sociale, artt. 3 e 4; direttiva del Consiglio 96/34/CE)

2. *Politica sociale — Accordo sulla politica sociale — Accordi delle parti sociali — Attuazione tramite una decisione del Consiglio su proposta della Commissione — Presupposti — Rispetto del principio della democrazia — Rappresentatività dei firmatari dell'accordo*

   (Accordo sulla politica sociale, artt. 3, n. 4, e 4)

1. È *irricevibile il ricorso di annullamento* proposto da un'associazione europea che rappresenta e difende a livello europeo gli interessi delle piccole e medie imprese contro la direttiva 96/34 riguardante l'accordo quadro sul congedo parentale stipulato dall'Unione delle confederazioni dell'industria e dei datori di lavoro d'Europa, dal Centro europeo dell'impresa pubblica e dalla Confederazione europea dei sindacati.

Anzitutto la direttiva 96/34, adottata dal Consiglio in base all'art. 4, n. 2, dell'Accordo sulla politica sociale stipulato tra gli Stati membri della Comunità europea, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, riveste, per sua natura, carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato.

Infatti, l'accordo quadro sul congedo parentale che la direttiva mira ad attuare stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità di categoria e familiari dei genitori che lavorano e si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro. Inoltre, la direttiva 96/34 risponde a quanto prescritto dall'art. 189 del Trattato in quanto è rivolta agli Stati membri, che sono tenuti a prendere qualsiasi disposizione necessaria che permetta loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati prescritti dalla direttiva, e in quanto l'accordo quadro al quale rinvia lascia ai giudici nazionali la competenza quanto alla forma e ai mezzi che permettono di ottenere tali risultati.

Inoltre, la direttiva impugnata non riguarda l'associazione ricorrente in ragione di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, cosicché si possa considerare che la detta direttiva la riguarda individualmente.

Da un lato, essa non può sostenere di avere un diritto generale a partecipare alla fase del negoziato nel procedimento previsto dall'art. 4, n. 2, dell'Accordo sulla politica sociale, né nella fattispecie di avere un diritto particolare a partecipare alla trattativa dell'accordo quadro. Infatti, l'art. 3, nn. 2, 3 e 4, e l'art. 4 dell'Accordo sulla politica sociale non conferiscono alle parti sociali, qualunque siano gli interessi che affermano di rappresentare, un diritto generale a partecipare a qualsiasi negoziato intrapreso ai sensi dell'art. 3, n. 4, dell'Accordo, anche se tutte le parti sociali consultate ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 3, dell'Accordo, hanno la facoltà di avviare tale trattativa. Il mero fatto che, nella fattispecie, la ricorrente abbia chiesto a più riprese alla Commissione di poter partecipare alle trattative intraprese da altre parti sociali è irrilevante, poiché il controllo della fase di trattativa propriamente detta compete unicamente all'iniziativa delle parti sociali interessate e non della Commissione.

Dall'altro, poiché la ricorrente non si distingue, tenuto conto della sua rappresentatività, dall'insieme delle altre organizzazioni di parti sociali consultate dalla Commissione che non hanno concluso l'accordo quadro, essa non ha diritto di chiedere al Consiglio che impedisca l'attuazione dell'accordo quadro a livello comunitario e, di conseguenza, non è individualmente interessata dalla direttiva 96/34.

Infatti, allorché spetta alla Commissione e al Consiglio verificare, alla luce del contenuto dell'accordo di cui trattasi, se le parti sociali firmatarie di un accordo concluso in forza degli artt. 3, n. 4, e 4 dell'Accordo sulla politica sociale hanno una rappresentatività cumulativa sufficiente, e allorché una parte sociale consultata dalla Commissione ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 3, dell'Accordo, che non avrebbe concluso l'accordo di cui trattasi e la cui rappresentatività propria, alla luce del contenuto di quest'ultimo, è necessaria per integrare la rappresentatività cumulativa dei firmatari, dispone del diritto di impedire alla Commissione e al Consiglio di garantire l'attuazione a livello comunitario con un atto legislativo, ne consegue, nella fattispecie, che la Commissione e il Consiglio hanno correttamente considerato che la rappresentatività cumulativa dei firmatari dell'accordo quadro era sufficiente alla luce del contenuto di quest'ultimo, tenuto conto del loro carattere intercategoriale e della loro missione generale ad attuarlo a livello comunitario.

2. La Commissione e il Consiglio sono tenuti a verificare la rappresentatività delle parti sociali firmatarie di un accordo concluso in forza degli artt. 3, n. 4, e 4 dell'Accordo sulla politica sociale, la cui attuazione a livello comunitario è demandata al Consiglio. Tale esame impone loro di verificare se, alla luce del contenuto dell'accordo, le parti sociali firmatarie hanno una rappresentatività cumulativa sufficiente.

Infatti, l'intervento di queste due istituzioni ha per effetto di conferire un fondamento comunitario di natura legislativa ad un accordo concluso tra parti sociali, senza ricorrere ai procedimenti classici d'elaborazione di un testo legislativo previsti dal Trattato, che implicano la partecipazione del Parlamento europeo.

Ebbene, poiché il procedimento previsto dagli artt. 3, n. 4, e 4 dell'Accordo non prevede l'intervento del Parlamento europeo, il rispetto del principio della democrazia, sul quale l'Unione è fondata, richiede — in mancanza di partecipazione del Parlamento europeo al processo d'adozione di un atto legislativo — che la partecipazione dei popoli a tale processo sia garantita in modo alternativo, nella fattispecie per il tramite delle parti sociali che hanno concluso l'Accordo al quale il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, conferisce un fondamento legislativo a livello comunitario.